



## TRIBUNALE DI PISTOIA

## UFFICIO CONCURSUALE

Rg. 75-1/ 2023

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci           Presidente

Dr. Sergio Garofalo           Giudice rel.

Dr.ssa Elena Piccini           Giudice

Nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII promosso da ROBERTA MARIA MARIANI, c.f. MRNRRT64L62G833M, nata a Ponte Buggianese (PT) il 22 luglio 1964, residente in Monsummano Terme (PT), Via Fratelli Bandiera, n° 59, rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

Con ricorso proposto il 28.6.2023, la debitrice ROBERTA MARIA MARIANI ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando documentazione relativa alla propria situazione reddituale e patrimoniale ed alla esposizione debitoria nei confronti dell'unico creditore \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ per euro 101.084,34. La ricorrente ha illustrato le ragioni dell'indebitamento, riconducibili alle fidejussioni prestate a garanzia delle obbligazioni assunte dalla \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ha esposto di non aver compiuto alcun atto di disposizione negli ultimi cinque anni e di aver subito il pignoramento del quinto dello stipendio a seguito dell'azione esecutiva avviata dal detto creditore \_\_\_\_\_

La ricorrente ha dichiarato di poter mettere a disposizione di creditori: - la somma mensile di circa euro 100,00 per la durata di anni 3; - la quota di proprietà del terreno sito in Comune di Ponte Buggianese e rappresentato al Catasto Terreni di detto Comune al foglio di mappa 3, mappale 755, qualità "seminativo arborato", classe 1^, reddito



dominicale € 0,15, reddito agrario € 0,14; - l'autovettura marca Yaris targata CG153RF del 2003; - ogni altra utilità che dovesse sopravvenire successivamente all'apertura della procedura e per tutta la durata della stessa.

Al ricorso è allegata la relazione della dott.ssa Giovanna Cobuzzi, gestore della crisi nominato dall'OCC costituito presso la Camera di Commercio di Pistoia-Prato, sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

La ricorrente ha concluso affinché fosse dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata e nominato il liquidatore nella persona della Dott.ssa Giovanna Cobuzzi.

\*

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione della residenza della ricorrente in Monsummano Terme, località rientrante nel circondario del Tribunale di Pistoia.

2. La ricorrente non svolge e non ha mai svolto attività di impresa e non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare, la sig.ra Mariani ha una esposizione debitoria nei confronti di un unico creditore di circa 101.000,00 euro, svolge attività di lavoro dipendente per [redacted] con una retribuzione mensile, al netto delle imposte, di euro 1.045,00 circa e percepisce una pensione [redacted] a seguito del decesso del marito, pari a circa 380,00 euro al mese. Sulla retribuzione opera la trattenuta di 1/5, in ragione del pignoramento eseguito [redacted] e notificato il 1.12.2022. La ricorrente abita in un appartamento condotto in locazione con un canone mensile di euro 500,00, è proprietaria di una vettura Yaris immatricolata nel 2003 e della quota di 1/3 di un terreno agricolo di circa 20 mq.; il suo nucleo familiare comprende [redacted]

Così riassunti i dati rilevanti, risulta evidente che, nell'assenza di beni di significativo valore, il reddito della ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento



proprio \_\_\_\_\_, non consentono di far fronte all'ingente esposizione debitoria.

3.2 La relazione del gestore della crisi, dott.ssa Giovanna Cobuzzi, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante (doc. 3.1 allegato alla relazione).

4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. Resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione dei detti beni ove essa risulti antieconomica.

La quota di reddito da riservare alla debitrice per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

Va sin d'ora precisato che il trattamento retributivo spettante alla ricorrente deve essere valorizzato nella sua interezza, senza considerare l'assegnazione disposta in favore

\_\_\_\_\_ a seguito del \_\_\_\_\_

Il procedimento di liquidazione controllata produce un effetto segregativo di tutto il patrimonio del debitore a vantaggio dell'intero ceto creditorio, nel rispetto del principio della *par condicio* e dell'ordine delle cause legittime di prelazione. In tal senso depongono: il divieto di iniziare o perseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore; la sottoposizione di tutti i crediti alla procedura di verificaione; l'obbligatorietà della liquidazione per tutti i creditori anteriori ed il divieto per i crediti posteriori di procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione; l'apprensione anche dei beni sopravvenuti.

Ne consegue che l'apertura della procedura di liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, cristallizza il patrimonio del debitore vincolando tutti i suoi beni al soddisfacimento della massa dei creditori secondo le regole proprie del concorso e, *in primis*, secondo la regola del rispetto delle legittime cause di prelazione *ex art.2741 c.c.* Deve, quindi, trovare applicazione analogica nella presente procedura il disposto dell'art. 144 CCII che statuisce l'inefficacia di qualsivoglia pagamento successivo alla dichiarazione di liquidazione, ancorché eseguito sulla base di un provvedimento di assegnazione di data anteriore. Sul punto, attesa la continuità tra l'art. 44 LF e l'art. 144 CCII, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla inefficacia del pagamento eseguito dopo il fallimento sulla base di una assegnazione del credito anteriore all'apertura del concorso (tra le molte, Cass. 463/2006, Cass. 5994 del 14/03/2011, Cass. 1227/2016). L'eventuale pagamento, successivo all'apertura della liquidazione, dovrà considerarsi inopponibile alla massa e, quindi, inefficace ai sensi dell'art. 144 c. 1 CCII, potendo il liquidatore agire per fare valere l'inefficacia e per la restituzione delle somme pagate.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **ROBERTA MARIA MARIANI, nata a Ponte Buggianese (PT), il 22 luglio 1964, c.f. MRNRRT64L62G833M.**

- a) nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo
- b) nomina liquidatore la dott.ssa Giovanna Cobuzzi, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
- d) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);



- g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- i) dispone che il liquidatore notifichi la sentenza al datore di lavoro evidenziando l'inefficacia nei confronti della procedura dei pagamenti eseguiti in favore del creditore assegnatario.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Pistoia il 3.7.2023

Il Presidente

Dott.ssa Nicoletta Curci

Il Giudice

Dott. Sergio Garofalo

